



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

### LA CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988 n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 67, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinques, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2011, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 221 del 20 settembre 2019, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.C.M. n. 67/2013, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'articolo 18;

VISTA la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze pro-tempore del 5 febbraio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro per il Ministero dell'economia e delle finanze per gli Uffici centrali e per quelli periferici;

VISTA la direttiva n.0022619 del 4 marzo 2019 con la quale il Capo del Dipartimento

dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, in qualità di Datore di Lavoro, ha fornito le istruzioni per la gestione della sicurezza per gli Uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2019 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Valeria Vaccaro l'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

RITENUTO necessario integrare e completare il sistema dell'autosufficienza dell'organizzazione e pertanto procedere all'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, individuando il soggetto che per competenza e professionalità possenga i requisiti del delegato del datore di lavoro;

RITENUTO quindi di delegare al Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, in ragione delle specifiche competenze attribuite, alcune delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

#### DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente decreto al Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, sono delegate le funzioni del datore di lavoro – Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, comma 1, lettere b), e), f), g), h), i), m), q), s), e t) di seguito elencate:

- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate

- possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
  - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Per quanto concerne l'obbligo di cui alla precedente lettera b), la designazione da parte del Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, avverrà sulla base dei nominativi indicati dal "dirigente per la sicurezza" responsabile della struttura presso la quale i lavoratori prestano servizio.

2. Al Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali sono altresì delegate le funzioni del datore di lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 il Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali può delegare, previa intesa con il Capo Dipartimento, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. La delega di funzioni da parte del Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali non esclude l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega da parte del Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

4. Le funzioni delegate vengono attuate, come previsto dalla direttiva n. 0022619 del 4 marzo 2019, dai dirigenti per la sicurezza secondo il modello di gestione della sicurezza degli Uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Restano fermi in capo al Capo Dipartimento gli obblighi del datore di lavoro non delegabili di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Resta altresì fermo l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, anche ai fini dell'articolo 16, comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 81/2008, il Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali dispone di autonomia di spesa secondo quanto disposto dai decreti di autorizzazione alla spesa.

7. Le funzioni di cui alla presente delega sono svolte dal Direttore della Direzione per

la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali in raccordo, quando necessario, con il Direttore della Direzione del Personale, secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente delega è pubblicata, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma,  1 DIC. 2020

LA CAPO DIPARTIMENTO



i)